



N. 57 - marzo 2015

Disegno di legge A.S. n. 1504-A: "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"

Il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, consta di tre articoli ed interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con l'obiettivo di ridurre i tempi per conseguire il divorzio. Tale provvedimento, adottato come testo base e modificato nel corso della trattazione in sede referente, è stato esaminato dalla Commissione giustizia congiuntamente ai disegni di legge n. 82 (sen. Pinotti); n. 811 (sen. Buemi e altri); n. 1233 (sen. Falanga e altri) e n. 1234 (sen. Lumia e altri). E' opportuno ricordare che misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazioni (negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco) sono state recentemente introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Più nel dettaglio **l'articolo 1, comma 1**, dell'AS 1504-A novella l'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

Tale disposizione attualmente prevede che: lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con

sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale; ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

L'articolo 1 del testo all'esame dell'Assemblea, con riguardo alle procedure giudiziali di divorzio:

- ✓ riduce a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- ✓ fa decorrere tale termine dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale;

La stessa disposizione, con riguardo alle procedure consensuali di divorzio, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale:

- ✓ riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

- ✓ fa decorrere tale termine dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile

Il **comma 2** dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserendo un nuovo articolo 3-*bis* nella legge del 1970, prevede che nel caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere richiesti da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale.

L'articolo 2 del provvedimento modifica poi l'articolo 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

L'articolo 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica "*ex nunc*", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lett. a), del codice civile, dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle re-

gole desumibili dall'articolo 191 del codice civile in tema di scioglimento della comunione, viene meno "*ex nunc*" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronuncia in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentenza n. 12523 del 17 febbraio 1993 e sentenza n. 2652 del 07 marzo 1995).

L'articolo 2 aggiunge un comma all'articolo 191 del codice civile che anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. articolo 711 del codice di procedura civile), purché omologato. La disposizione prevede poi che l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

L'articolo 3 del disegno di legge costituisce, infine, norma transitoria secondo la quale la disciplina degli articoli 1 e 2 del provvedimento (ovvero quella sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio) si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda.

a cura di C. Andreuccioli